

Proponente: 54.C
Proposta: 2025/926
del 01/10/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1815
del 07/10/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER OPERA DI SCAVO, POSA DI CORDOLI, POZZETTI E MANUFATTI IN CEMENTO, LAVORI EDILI STRADALI (CAT. OG3)

codice obiettivo: C_49501
CUP: J87H22001140004
CIG accordo quadro: 9649276275
CIG derivato ordinativo di fornitura n° 04/11 : A061472C27

RUP Ing. Ursula Montanari

LA DIRIGENTE

Visti:

- l'atto n. 28615 di P. G. con cui il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "infrastrutture stradali e reti;
- il provvedimento dirigenziale - RUAD n. 569 del 31/03/2023 - del Servizio Appalti e Contratti con cui sono stati aggiudicati lavori per la manutenzione programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del Comune di Reggio Emilia (CIG 9649276275), mediante accordo quadro all'impresa ASFALTI PIACENZA srl, P.IVA 01514160330, con sede legale in via Agazzano n. 163, CAP 29010, Rottofreno (PC), con un ribasso del 7,75% sull'Elenco Prezzi CIG AQ: 9649276275;
- la determinazione dirigenziale - R.U.D. n. 1014 del 06/09/2024 – con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e, contestualmente, sono stati affidati i lavori, nell'ambito dell'accordo quadro sopra richiamato all'operatore economico Asfalti Piacenza srl
- l'ordinativo di fornitura n. 04/11 del 09/09/2024, conservato al PG 230552/2024;

Visti:

- l'istanza e la documentazione ad essa correlata – conservate ai PG nn. 231978/2025 e 234358/2025 - dell'appaltatore dei lavori in oggetto, Asfalti Piacenza srl, con le quali si chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico Effebi Costruzioni srl, con sede a Vigasio in Via Trevenzuolo n. 4/F, CAP 37068 (C.F./P. IVA 02412150233) – opera di scavo, posa di cordoli, pozzetti e manufatti in cemento, lavori edili stradali – (CAT. OG03), per un importo di euro 16.500,00 (comprensivo del costo della manodopera), di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- la quota lavori affidati in subappalto è pari al 8,29%, come si evince dal referto del direttore dei lavori;
- il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

"Omissis.

"i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...";

Visto il referto redatto dal direttore dei lavori in oggetto;

Rilevato che:

- la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, rientra, per tipologia, tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia;
- il subappaltatore è iscritto presso la White List della Prefettura di Verona (elenco iscritti);
- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi PROT INAIL_50850666 - del 26/09/2025 - come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);

Dato atto che, dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 119 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- **di autorizzare** l'appaltatore dei lavori di cui in oggetto Asfalti Piacenza srl ad affidare in subappalto all'operatore economico Effebi Costruzioni srl, con sede a Vigasio in Via Trevenzuolo n. 4/F, CAP 37068, C.F./P.IVA 02412150233 opera di scavo, posa di cordoli, pozzetti e manufatti in cemento, lavori edili stradali – (CAT. OG03), per un importo di euro 16.500,00 (comprensivo del costo della manodopera), di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta
- **di prendere atto che:**
 - il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020;

- la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, rientra, per importo e tipologia, tra le fattispecie previste dal “Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia;
- il subappaltatore è iscritto presso la White List della Prefettura di Verona (elenco iscritti);
- dell’operato del subappaltatore risponda solo e sempre l’appaltatore, ai sensi dell’art. 1228 c.c.;
- l’autorizzazione viene rilasciata in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti ex lege ed è sottoposta a condizione risolutiva, pertanto la stazione appaltante, qualora ravvisi irregolarità ,procederà alla revoca della stessa;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ursula Montanari